PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

2022/11.01/000005
DIRA41000 - 2022/9

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO CACCIA PESCA

Oggetto: PROROGA DIVIETO DI PESCA AL TEMOLO IN TUTTE LE ACQUE DELLA PROVINCIA DI CUNEO PER IL TRIENNIO 2022-2024.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 3 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 25/01/2022.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da FANTINO LUCIANO il 25/01/2022 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Premesso che:

- la D.C.R. 29.09.2015, n. 101-33331 "L.R. 29.12.2006, n. 37, art. 10. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica" prevede, tra l'altro, la chiusura della pesca al temolo sino a quando non verrà riscontrata una presenza non inferiore a quella registrata in occasione del monitoraggio 1988/89;

- con la Determinazione n. 582 del 09.02.2012 si è stabilito di prorogare il divieto della pesca al temolo fino al 31.12.2015 e con la Determinazione n. 473 del 22.02.2016 tale divieto è stato prorogato sino al 31.12.2018 poiché, malgrado il divieto stabilito dalla Regione Piemonte, la popolazione del Timallide, a causa di alterazioni della qualità delle acque, delle diminuzioni delle aree di frega e della riduzione delle portate naturali dei corsi d'acqua, non si è, numericamente, ancora ripresa; per le medesime, citate ragioni, con Determinazione dirigenziale n. 305 del 19.02.2019 è stato prorogato il divieto in parola sino al 31.12.2021;

TUTTO CIO' PREMESSO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal personale dell'Ufficio Caccia e Pesca provinciale la quale, appurato il perdurare della situazione di crisi che colpisce le popolazioni dei Timallidi in provincia di Cuneo, conferma la necessità di mantenere tale divieto anche per il triennio 2022-2024;

Vista la LR 23/15 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7/4/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

- **di prorogare,** per le ragioni esposte in premessa, il divieto della pesca al temolo fino al 31.12.2024 in tutte le acque del territorio della Provincia di Cuneo;

- **di dare atto che** il presente provvedimento non comporta oneri per l'Ente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 3 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 25/01/2022.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da FANTINO LUCIANO il 25/01/2022 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.